

REGIONE PUGLIA

1

COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ALLA GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 1251A V Legislatura

OGGETTO: d.d.l. "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei r.s.u."

Nella seduta del 24/4/92 la Giunta Regionale adottò il disegno di legge in oggetto, quale necessario strumento attuativo del piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani trasmesso all'esame del Consiglio Regionale con delibera n° 2368 del 27/5/92.

Il disegno di legge non venne però avviato all'esame del Consiglio Regionale poichè il Settore Ragioneria aveva indicato l'assoluta indisponibilità di risorse finanziarie autonome del bilancio regionale, in relazione all'art. 18 dello stesso d.d.l. il quale prevedeva la erogazione di un contributo a favore del Comune di Isole Tremiti per l'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Tale norma, non essenziale rispetto al complesso testo normativo, era stata introdotta nel tentativo di dare una risposta alle pressanti ed urgenti richieste di quella Amministrazione Comunale la quale aveva più volte rappresentato le condizioni di grave difficoltà ad operare in questo settore con le scarse risorse finanziarie da rinvenire nel proprio bilancio.

Tanto premesso ed allo scopo di evitare qualsiasi ulteriore ritardo in ordine all'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, unitamente all'approvazione del disegno di legge, che ne costituisce indispensabile completamento, si ritiene la necessità di trasmettere immediatamente al Consiglio Regionale il disegno di legge in parola, stralciando per ora, e con riserva di successive iniziative in merito, l'art. 18 "contributo per il servizio di smaltimento rifiuti urbani a favore del Comune di Isole Tremiti", atteso che risulta impossibile per ora la individuazione di risorse finanziarie a copertura della spesa relativa.

LA GIUNTA REGIONALE
nella seduta del 6-2-1993
ha deciso di "provvedere oltre"

Bari, li 8-2-1993

Il Segretario della Giunta



Regione Puglia

2

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE ED EE.LL.
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AAGG. - SEGRETERIA

1 8 LUG. 1992

Prot. n. 20/9615/AA.66

Bari, li _____

Alla Settore Segreteria della G.R.

S E D E

e.p.c. All'Ass.to Programmazione

Ufficio R.S.U.

S E D E


e.p.c. All'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale

S E D E

OGGETTO: d.d.l. "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani".

Con riferimento alla d.d.l. in oggetto precisato, si fa presente che l'art. 18 "Contributo per il servizio di smaltimento rifiuti urbani a favore del Comune di Isole Tremiti" non precisa nè con quali risorse finanziarie in entrata debba farsi fronte all'erogazione del contributo, nè l'entità del contributo stesso, almeno per il corrente esercizio.

Nel rimarcare, con la presente, l'assoluta indisponibilità di risorse finanziarie autonome del bilancio regionale, si precisa che nel bilancio 1992 non risulta essere stata stanziata alcuna somma in proposito.



IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)

NM/gc

REGIONE PUGLIA

3

disegno di legge regionale

"Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Dott. Salvatore SECHI)

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Affatato)

IL VICE PRESIDENTE
(Giuseppe Affatato)

REGIONE PUGLIA

Relazione al d.d.l.

"Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"

Il presente disegno di legge regionale individua le norme attuative del "piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani" approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. _____ del _____.

Di seguito vengono riprese e motivate le norme piu' significative ed innovative presenti nel d.d.l. oggetto della relazione.

- Nell'individuare le modalita' organizzative dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani per la regione Puglia, si coglie l'occasione per definire, sulla base anche della normativa nazionale vigente (D.P.R. 915/82), cosa e' da ritenere "rifiuto urbano" ai fini dello svolgimento delle attivita' di smaltimento (art. 1). Cio' e' importante in quanto il fine ultimo della pianificazione regionale in tale settore, e' quello di aggregare le diverse entita' da sottoporre ad analogo sistema di raccolta e successivo trattamento e/o stoccaggio, per meglio valutare le potenzialita' impiantistiche necessarie allo smaltimento del complesso dei rifiuti urbani prodotti nella nostra regione ed in ultima analisi per minimizzare sia i costi complessivi di smaltimento, sia l'impatto globale di tale attivita' sull'ambiente.

Il piano cui il d.d.l. fa riferimento (art. 2) prevede la organizzazione complessiva dei servizi inerenti il recupero ovvero lo smaltimento dei rifiuti urbani, dalla raccolta allo stoccaggio definitivo o trattamento finale, con la individuazione di definiti bacini di utenza (aggregazioni di comuni) ciascuno servito da specifici impianti di stoccaggio definitivo (discariche di I cat.) o di trattamento (compostaggio o incenerimento con recupero energetico), integrati da stazioni di trasferimento e di centri di stoccaggio provvisorio dei materiali riutilizzabili.

Al fine di non inficiare tale scelta organizzativa complessiva, con la conseguenza di incrementare i costi di gestione dei servizi a carico dei singoli comuni, il d.d.l. prevede (art. 2, comma 2), fatti salvi i progetti gia' approvati ai sensi di legge, l'esclusivita' degli interventi indicati nel piano regionale; piano, comunque, suscettibile in fase di attuazione di modifiche o revisioni da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta (art. 3).

Notevole rilevanza riveste la istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per lo smaltimento dei rifiuti, in considerazione delle continue evoluzioni tecnologiche nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti. Tale Comitato avra' il compito di supportare e meglio indirizzare le successive scelte regionali, ove si rendessero necessarie modifiche o revisione del piano (art. 4).

- I servizi di raccolta dei rifiuti (Titolo II) costituiscono il primo anello di una lunga catena che porta allo smaltimento o al recupero degli stessi.

Tali servizi sono di esclusiva competenza dei Comuni che, ai

sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, devono adottare specifici regolamenti per il loro svolgimento. I servizi di raccolta possono essere svolti secondo le modalita' indicate dallo stesso D.P.R. 915/82, confermate dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In questo ambito, il nuovo fatto caratterizzante e' rappresentato dall'obbligo per i Comuni di organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti (artt. 6, 7 e 8). La normativa nazionale, legge 441/87, impone tale obbligo per la preselezione dei rifiuti urbani pericolosi (pile e batterie esauste, prodotti farmaceutici, prodotti tossici ed infiammabili etichettati rispettivamente con i simboli "T" ed "F"). Il d.d.l. regionale, nel prevedere una specifica destinazione finale di tali rifiuti (artt. 6 e 13), accomuna alle precedenti categorie anche quella costituita da elettrodomestici, lampade, materiale elettrico ed elettronico, a seguito del loro alto contenuto in elementi inquinanti; anche per quest'ultima categoria i Comuni dovranno attivare servizi di raccolta separata.

Con l'approvazione del d.d.l. in oggetto, la Regione adempie, inoltre, agli obblighi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991; infatti all'art. 7 vengono acquisite, quale regolamentazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei diversi ambiti del territorio regionale, le specifiche modalita' tecniche indicate nel piano regionale; tali diverse modalita' risultano direttamente correlate alla organizzazione dello smaltimento/recupero dei rifiuti prevista per ciascun bacino di utenza.

- La tappa successiva e' rappresentata dallo smaltimento vero e proprio dei rifiuti raccolti, che, secondo quanto suggeriscono le tecnologie oggi mature, puo' avvenire tramite stoccaggio definitivo (discariche controllate di I cat.) o mediante trattamento (sistemi misti di compostaggio con eventuale produzione di combustibile solido da rifiuti, "RDF", ed incenerimento con recupero energetico).

Il d.d.l. regionale (Titolo III) stabilisce precisi termini temporali entro i quali i soggetti obbligati (Comuni o consorzi di Comuni) sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel piano regionale. Secondo tali termini, gli interventi potranno essere cantierati entro il tempo massimo di un anno.

- In riferimento alla approvazione dei progetti presentati ed alle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di smaltimento rifiuti urbani, gia' la precedente l.r. 3 ottobre 1986, n. 30, delegava queste funzioni alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio. il presente d.d.l. nel confermare tale delega, apporta alcune modificazioni e maggiori precisazioni al fine di rendere la normativa regionale da un lato piu' aderente alle nuove disposizioni nazionali nel frattempo intervenute (legge 441/87, D.P.R. 203/88, legge 475/88) e dall'altro piu' agile nell'interesse della collettivita' pugliese (artt. 10 e 11).

REGIONE PUGLIA

6

- Al fine di rendere efficiente l'intero sistema organizzativo individuato dal piano regionale, si e' ritenuto adottare come condizione fondamentale il vincolo di porre ogni impianto ricadente in ciascun bacino di utenza ad esclusivo servizio dei comuni costituenti il bacino stesso (art. 12). Tale vincolo trova la sua ragione nella circostanza che le potenzialita' o capacita' di ciascun impianto indicato nel piano, sono strettamente calibrate sulle previsioni di evoluzione delle produzioni di rifiuti urbani nell'ambito di ciascun bacino di utenza; pertanto, al fine di garantire la regolarita' e la continuita' dei servizi di smaltimento rifiuti urbani sull'intero territorio regionale per l'intero periodo di validita' del piano (fino al 2011), non risulta plausibile impegnare capacita' e potenzialita' degli impianti individuati per lo smaltimento di rifiuti provenienti da ambiti territoriali diversi da quelli dei relativi bacini di utenza.

- Altro aspetto rilevante e' quello della bonifica di quelle aree del territorio regionale interessate nel passato dallo smaltimento incontrollato di rifiuti urbani. Nel rinviare la organizzazione delle attivita' di risanamento ambientale ad uno specifico piano regionale, il d.d.l. prevede comunque la chiusura delle discariche non controllate in stretta connessione all'entrata in esercizio degli impianti previsti dal piano di smaltimento e secondo specifiche modalita' che assicurino adeguate condizioni igienico-sanitarie.

- Una ultima notazione riguarda la peculiarita' del territorio del Comune Isole Tremiti, il quale annualmente si trova ad affrontare situazioni di emergenza collegate alla difficolta' di assicurare un corretto servizio di smaltimento rifiuti. Tale difficolta' e' da riferire sia alla impossibilita', oltreche' inopportunita', di individuare sul proprio territorio un sito idoneo ad ospitare un impianto di trattamento o stoccaggio definitivo di rifiuti, sia alla elevata onerosita' del trasporto via mare dei rifiuti stessi per destinarli ad impianti autorizzati sul continente. A tal fine il d.d.l. (art. 18) prevede la concessione di un contributo annuo regionale al Comune Isole Tremiti per assicurare allo stesso pari condizioni con gli altri comuni pugliesi per un corretto svolgimento del servizio.

REGIONE PUGLIA

7

disegno di legge
Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani

TITOLO I

Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani

ART. 1

Ambito di applicazione

1- La presente legge definisce la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani in conformita' alle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. ___ del ____, e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.

2- I rifiuti urbani oggetto della presente legge comprendono, oltre quelli propriamente detti, i fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, nonche' quelli speciali assimilabili agli urbani secondo i criteri definiti dalla normativa vigente. Di seguito l'insieme delle categorie su definite viene denominato piu' semplicemente "rifiuti urbani".

3- Il piano regionale comprende:

- l'analisi statistica regionale della produzione di rifiuti urbani, con relativa previsione di sviluppo;

- l'analisi delle piu' adeguate ed affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani;

- i criteri generali per la organizzazione dei servizi di raccolta di competenza comunale o di consorzi di Comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei diversi ambiti del territorio regionale;

- la definizione del modello organizzativo dei servizi di smaltimento finale o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale, con la individuazione di

bacini di utenza, della tipologia e localizzazione degli impianti;
- l'analisi dei costi per la realizzazione degli impianti e per la gestione dei modelli organizzativi previsti.

ART. 2

Piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani

1- Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani prevede la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituito dall'attivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attrezzate, impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio di definiti bacini di utenza.

2- A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è consentita la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo, trattamento o smaltimento finale di rifiuti urbani, non previsti dal piano regionale; sono fatti salvi:

a) gli impianti i cui progetti risultino già approvati ai sensi dell'art. 1 bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, nei limiti delle volumetrie e potenzialità di progetto ed a condizione che gli interventi siano sostenuti da concessione del mutuo, con oneri a carico dello Stato, da parte della Cassa depositi e prestiti;

b) gli impianti i cui progetti risultino già approvati ai sensi dell'art. 6 lettera c) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e dell'art. 3 bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, nei limiti delle volumetrie e potenzialità di progetto e nei limiti anche temporali indicati nel piano regionale, a condizione che i lavori risultino iniziati o comunque aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Durata, modifiche o revisioni del piano regionale

1- Il piano regionale e' riferito all'orizzonte temporale dell'anno 2011.

2- Ogni tre anni la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano. La relazione contiene indicazioni in merito:

a) alla verifica delle previsioni di piano in riferimento ai correnti dati demografici ufficiali pubblicati dall'ISTAT;

b) all'andamento della realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi previsti, nonche' agli eventuali ostacoli oggettivi registrati in sede di attuazione del piano;

c) all'aggiornamento dell'analisi statistica della composizione quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani prodotti e smaltiti nella regione;

d) alla maturazione di nuove tecnologie di smaltimento o di recupero, piu' avanzate in tema di tutela dell'ambiente e di convenienza economica.

3- Ove, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, emerga la necessita' di procedere a modifiche o revisioni del piano regionale, anche in tempi diversi rispetto a quelli della relazione triennale della Giunta regionale, le stesse vengono assunte con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le Province ed i Comuni interessati.

5- I Comuni titolari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno i dati riferiti alla qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti e raccolti nell'anno precedente; i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano, altresì, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno i dati riferiti

alla quantità, qualità e
provenienza dei rifiuti smaltiti
nel semestre precedente,
relazionando sull'attività
complessiva dell'impianto.

M

REGIONE PUGLIA

12

ART. 4

Comitato Tecnico Scientifico per lo smaltimento dei rifiuti

1- Per le finalita' indicate nel precedente articolo 3, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero, e con funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale, e' istituito il Comitato Tecnico Scientifico per lo smaltimento dei rifiuti.

2- Il Comitato e' presieduto dall'Assessore regionale al ramo ed e' costituito dal Coordinatore dell'ufficio regionale smaltimento rifiuti e da un docente universitario esperto per ciascuna delle seguenti discipline:

- ingegneria impiantistica;
- chimica applicata;
- biologia;
- fisica;
- agraria;
- igiene;
- merceologia;
- geologia.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate ad un funzionario regionale di livello non inferiore al settimo, in servizio presso il settore regionale competente.

3- Il Comitato di cui al presente articolo e' nominato con delibera della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di nomina.

4- Ai componenti il Comitato sono attribuiti i compensi e le indennita' previsti dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

REGIONE PUGLIA

TITOLO II

Disciplina dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani

13

ART. 5

Svolgimento delle attività di
raccolta

1- Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita e trasporto fino alle stazioni di trasferimento o direttamente agli impianti di stoccaggio, trattamento o smaltimento finale sono svolte dai Comuni, singoli, associati o consorziati, con le modalità previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2- I regolamenti comunali per la disciplina delle attività di cui al comma precedente sono adottati previo parere del servizio di igiene dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Raccolta differenziata rifiuti urbani pericolosi

14

1- Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 29.10.1987, n. 441, i Comuni sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi individuati come tali dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:

- pile e batterie esauste;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con "T" (tossici) e "F" (infiammabili).

2- All'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di tali rifiuti si applica la normativa vigente per i rifiuti urbani. I Comuni effettuano la preselezione dei rifiuti urbani pericolosi mediante la individuazione di punti di conferimento e raccolta differenziati secondo la tipologia del rifiuto ed in particolare:

- per le pile e le batterie esauste, presso i centri di autodemolizione, operatori specializzati ed organizzazioni commerciali disponibili;
- per i prodotti farmaceutici presso farmacie e strutture sanitarie pubbliche;
- per gli etichettati "T" ed "F" preferibilmente presso i grandi centri di commercializzazione degli stessi.

3- I Comuni provvedono altresì ad attivare servizi di raccolta separata per i rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.

4- L'attività di trattamento o stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui al presente articolo è disciplinata dal successivo art. 13.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

Raccolta differenziata di materiali
utili

1- Ai sensi dell'art. 9 quater, primo comma, della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni, sono tenuti ad organizzare le attività di smaltimento dei rifiuti urbani secondo le modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata dei materiali.

2- In adempimento al decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nel piano regionale di cui al precedente art. 1 relative all'esercizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiscono regolamentazione dei relativi servizi; tale regolamentazione definisce per ciascun bacino di utenza individuato specifiche modalità organizzative della raccolta differenziata, in relazione alle tipologie impiantistiche di smaltimento finale dei rifiuti urbani.

ART. 8

Raccolta dei rifiuti ingombranti

1- Nell'ambito dei propri regolamenti per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, i Comuni provvedono altresì ad attivare un servizio di raccolta diversificata dei rifiuti ingombranti che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori comunemente usati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché ad assumere idonee iniziative per prevenire e punire l'abbandono dei rifiuti e per ripristinare le aree interessate dall'abbandono stesso.

REGIONE PUGLIA

16

TITOLO III

Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi

ART. 9

Enti competenti alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti

1- Alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi previsti dal piano regionale, compresa l'acquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie, provvedono obbligatoriamente:

a) il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale;

b) il comune nel cui territorio e' stabilita la localizzazione dell'impianto, se il consorzio non sia stato costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2- Nel caso previsto dalla lettera b) del comma precedente, il comune e' tenuto a rendere disponibile l'impianto a servizio di tutti i comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti fra i comuni interessati, in base ad apposite convenzioni, in proporzione alla quantita' dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun comune. A tal fine il comune obbligato alla realizzazione e gestione dell'impianto definisce un quadro analitico dei costi di smaltimento, con separata indicazione di quelli relativi alla gestione e di quelli relativi all'ammortamento dell'impianto.

3- Agli obblighi previsti dal presente articolo, i comuni, singoli o consorziati, provvedono con le modalita' indicate dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4- Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera b) del precedente primo comma, i consorzi o i comuni

17

obbligati alla realizzazione degli
impianti, provvedono alla
elaborazione dei relativi progetti
esecutivi ed alla presentazione
degli stessi all'Amministrazione
provinciale competente per
territorio per la approvazione ai
sensi dell'art. 6 lettera c) del
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e
dell'art. 6 della legge regionale 3
ottobre 1986, n. 30 e dell'art. 3
bis della legge 29 ottobre 1987, n.
441.

delibera in ordine alla realizzazione e gestione dell'impianto mediante una delle modalita' indicate dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6- Il comune interessato, ovvero il consorzio di comuni, da' notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro 10 giorni dalla data della stessa; entro i successivi 30 giorni la Regione nomina la commissione di collaudo delle opere nei modi previsti dal combinato disposto degli articoli 13 e 55 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 e dell'art. 59 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

REGIONE PUGLIA

ART. 11

20

Esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani

1- Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, in tutte le fasi indicate all'art. 1 del D.F.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono esercitate dai Comuni o loro consorzi, nelle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2- La approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani costituisce anche autorizzazione al funzionamento degli impianti stessi. L'autorizzazione è sottoposta a condizione dell'intervenuto collaudo favorevole delle opere.

3- Nel caso in cui per l'esercizio delle attività di smaltimento di cui al precedente primo comma, i Comuni o loro consorzi ricorrano alla costituzione di società miste o all'affidamento in concessione ad enti od imprese specializzate, queste devono essere munite di preventiva autorizzazione.

4- Le istanze di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere presentate alla Amministrazione provinciale competente per territorio corredate della documentazione di cui all'allegato C della presente legge. La sospensione o la cancellazione dall'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1987 n. 441, comporta rispettivamente l'automatica sospensione o decadenza dell'autorizzazione.

5- La mancata pronuncia da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, costituisce autorizzazione tacita.

6- È fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 29

21

ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui e' previsto che l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sostituisce la autorizzazione all'esercizio delle attivita' di trasporto rifiuti.

7- La direzione tecnica degli impianti di smaltimento e' affidata esclusivamente a personale munito di diploma di laurea in disciplina inerente la specifica attivita' di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti oltreche' di documentata capacita' professionale.

REGIONE PUGLIA

22

ART. 12

Obbligo al conferimento

1- Ad avvenuta realizzazione e funzionamento degli impianti previsti dal piano regionale, i Comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani provenienti dal proprio territorio, ad esclusione di quelli definiti pericolosi di cui al precedente art. 6, agli impianti di smaltimento a servizio del bacino di cui fanno parte.

2- Tutti gli impianti, sia realizzati in attuazione del piano regionale,, sia realizzati su progetti approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, anche per l'adeguamento di impianti già esistenti ai sensi dell'art. 1 bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono posti ad esclusivo servizio del bacino di utenza nel cui territorio ricadono.

3- Dove ricorrano particolari temporanee esigenze connesse al corretto svolgimento del servizio di smaltimento, la Giunta regionale può disporre per il conferimento dei rifiuti urbani da parte di Comuni e per il tempo strettamente necessario, ad impianti di smaltimento situati al di fuori del rispettivo bacino di utenza individuato dal piano regionale.

REGIONE PUGLIA

23

ART. 13

Rifiuti urbani pericolosi

1- Alle attività di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, di cui al precedente art. 6, i comuni provvedono mediante conferimento agli impianti di incenerimento realizzati in attuazione del piano di cui alla presente legge o a quelli di stoccaggio o trattamento che saranno realizzati in attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, ovvero del programma di emergenza di cui all'art. 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475.

2- Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al precedente comma, i Comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al presente articolo ovvero al conferimento degli stessi ad imprese specializzate autorizzate, ai fini della loro destinazione ad altri impianti autorizzati per lo smaltimento di tali rifiuti, ubicati sia nel territorio regionale che al di fuori dello stesso.

REGIONE PUGLIA

TITOLO IV Norme finali

24

ART.14

Chiusura delle discariche esistenti

1- Nella more della definizione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, contestualmente alla attivazione degli impianti di smaltimento previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, i Comuni dispongono l'immediata chiusura delle discariche comunali preesistenti ed esercitate in assenza di progetti approvati ai sensi del D.F.R. 10 settembre 1982, n. 915, della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2- La chiusura delle discariche consiste nella loro disattivazione e nell'approntamento, ove non già previste, di misure finalizzate a:

a) isolare, con opportune opere di recinzione, il sito di discarica dall'ambiente circostante in modo da impedire l'accesso a persone o animali;

b) ricoprire la superficie di discarica con opportuno materiale per evitare fenomeni di combustione, emissione di cattivi odori e sviluppo di insetti;

c) assicurare una adeguata vigilanza onde evitare situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente.

REGIONE PUGLIA

ART. 15

Poteri sostitutivi

25

1- In caso di omissione o ritardo da parte degli enti obbligati per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 9, quarto comma, 10, quinto comma e 14, la Regione provvede in via sostitutiva mediante Commissario ad acta, in conformita' delle vigenti disposizioni in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

REGIONE PUGLIA

ART. 16 Garanzie finanziarie

26

1- Le società miste e gli enti e le imprese specializzate autorizzate per l'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono tenuti entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza della autorizzazione stessa, a prestare garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate dall'impianto, delle installazioni, dei mezzi impiegati.

2- Il provvedimento di autorizzazione stabilisce l'entità e le modalità di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e dei rischi che debbono essere coperti.

REGIONE PUGLIA

ART. 17

27

Acquisizione risorse finanziarie

1- Per la realizzazione degli impianti, i Comuni obbligati, singoli, associati o consorziati, attivano ogni utile iniziativa per l'acquisizione delle risorse finanziarie all'uopo previste dalle vigenti leggi statali o da norme comunitarie, ovvero utilizzano propri mezzi di bilancio o dispongono l'affidamento delle opere in concessione con finanziamento a carico del concessionario.

2- Nei casi in cui l'esercizio degli impianti venga effettuato tramite concessionari, in qualunque modo siano state acquisite le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli impianti stessi, le relative convenzioni devono prevedere separati conti economici rispettivamente per l'ammortamento dei costi di realizzazione dell'impianto e per quelli di esercizio.

REGIONE PUGLIA

ART. 18

28

Contributo per il servizio di smaltimento rifiuti urbani a favore del Comune Isole Tremiti

1- In considerazione delle peculiarita' territoriali del Comune Isole Tremiti, la Regione assegna a questo Comune un contributo annuo per lo svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.

2- Il contributo di cui al precedente comma e' annualmente determinato dalla Giunta regionale su richiesta del Comune. La richiesta, che' dovra' pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno, sara' corredata da una relazione sintetica sui costi gia' sostenuti nel corso dell'anno per l'espletamento del servizio.

3- Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito nel bilancio per il 1992 ed in quello pluriennale 1992-94 il capitolo --- "Contributo alle Isole Tremiti per lo svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti urbani".

REGIONE PUGLIA

ART. 19

Riduzione della produzione di rifiuti

29

1- La Regione, le Province, i Comuni, nonché tutti gli enti, istituti, aziende ed amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela della Regione, delle Province e dei Comuni, privilegiano per le necessità dei propri uffici, strutture, laboratori, etc., la utilizzazione di materiali e beni derivanti dal riciclaggio di materie prime seconde.

2- Gli enti di cui al comma precedente prevedono nelle procedure di approvvigionamento di materiali e beni, specifiche clausole volte al fine suddetto.

ART. 20

Disciplina generale

1- Per tutti gli aspetti inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani non disciplinati dalla presente legge, si rinvia alle leggi statali vigenti in materia ed alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30.

REGIONE PUGLIA

Allegato "A"

30

I progetti relativi agli impianti destinati allo svolgimento di una o piu' fasi dell'attivita' di smaltimento rifiuti urbani, ad esclusione delle discariche controllate di I cat., devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

- 1.00 Relazione generale
- 2.00 Relazione di impatto ambientale
- 3.00 Elaborati tecnici
- 4.00 Certificazioni integrative

1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

- 1.01 Considerazioni di base del progetto.
- 1.02 Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 Indicazione delle utenze da servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con specificazione dei tipi e quantita' di rifiuti.
- 1.04 Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.
- 1.05 Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dall'impianto.
- 1.06 Modalita' di eliminazione dei residui derivanti dall'esercizio dell'impianto (solidi, liquidi e gassosi).
- 1.07 Definizione, ad esclusione che per le stazioni di trasferimento, di una fascia di rispetto circostante l'impianto, vincolata fino alla definitiva bonifica dell'area dell'impianto di smaltimento a seguito di cessazione dell'esercizio.
- 1.08 Piano per la bonifica e il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 1.09 Previsione dell'utilizzazione finale di energia e/o calore e/o materie seconde eventualmente recuperate dall'attivita' di smaltimento rifiuti.

2.00 RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Analisi dei fattori ambientali che caratterizzano l'area interessata alla localizzazione dell'impianto con particolare riferimento agli altri insediamenti presenti, alla viabilita', al clima, alla orografia, alla idrogeologia, alla flora ed alla fauna, alla eventuale preesistenza di situazioni inquinanti; all'analisi di tali fattori la relazione fara' corrispondere le caratteristiche progettuali previste atte ad evitare o mitigare i possibili effetti negativi ricollegabili all'esercizio dell'impianto.

3.00 ELABORATI TECNICI

- 3.01 Schema a blocchi dell'impianto, compresi i sistemi di regolazione, supervisione e controllo, e suo dimensionamento.
- 3.02 Planimetria dell'area interessata in scala almeno 1:5000, con indicazione della fascia di rispetto prevista dal progetto.
- 3.03 Disegni dell'impianto in scala almeno 1:200.
- 3.04 Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari, in scala almeno 1:100.
- 3.05 Disegni in pianta e sezione dei particolari piu' significativi in scala adeguata.
- 3.06 Disegni di installazione dei macchinari.
- 3.07 Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo per l'ottimale funzionamento dell'impianto.
- 3.08 Computo metrico estimativo delle opere e delle forniture, comprensivo delle spese per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell'impianto, nonche' delle spese per imprevisti e spese generali.
- 3.09 Relazione geologica e geotecnica.

4.00 CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

- 4.01 Parere del servizio di igiene pubblica dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio, sulle misure e cautele previste nel progetto a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
- 4.02 Dichiarazione sottoscritta dal Sindaco del Comune interessato, dalla quale risulti che e' stata inoltrata la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e che sono state attivate le procedure in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, in quanto applicabili al progetto presentato.

REGIONE PUGLIA

32

Allegato "E"

I progetti relativi agli impianti di discarica controllata di I cat., devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

- 1.00 Relazione generale
- 2.00 Relazione di impatto ambientale
- 3.00 Elaborati tecnici
- 4.00 Certificazioni integrative

1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

- 1.01 Considerazioni di base del progetto.
- 1.02 Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 Indicazione delle utenze da servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con specificazione dei tipi e quantita' di rifiuti.
- 1.04 Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.
- 1.05 Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dall'impianto, con particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche e con riguardo anche alla viabilita' di accesso all'impianto stesso.
- 1.06 Modalita' di eliminazione dei residui derivanti dall'esercizio dell'impianto (solidi, liquidi e gassosi).
- 1.07 Definizione di una fascia di rispetto circostante l'impianto, vincolata fino alla definitiva bonifica dell'area dell'impianto di smaltimento a seguito di cessazione dell'esercizio.
- 1.08 Piano per la bonifica e il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 1.09 Previsione dell'utilizzazione finale di energia e/o calore e/o materie seconde eventualmente recuperate dall'attivita' di smaltimento rifiuti.

2.00 RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Analisi dei fattori ambientali che caratterizzano l'area interessata alla localizzazione dell'impianto con particolare riferimento agli altri insediamenti presenti, alla viabilita', al clima, alla orografia, alla idrogeologia, alla flora ed alla fauna, alla eventuale preesistenza di situazioni inquinanti; all'analisi di tali fattori la relazione fara' corrispondere le caratteristiche progettuali previste atte ad evitare o mitigare i possibili effetti negativi ricollegabili all'esercizio dell'impianto.

23

3.00 ELABORATI TECNICI

- 3.01 Planimetria in scala almeno 1:5000 con l'esatta localizzazione dell'area destinata a discarica ed indicazione della fascia di rispetto prevista in progetto.
- 3.02 Planimetria quotata dell'area interessata dalla discarica in scala almeno 1:1000.
- 3.03 Planimetria contenente i caratteri dell'idrologia superficiale e dell'acclivita' dell'area interessata e di quelle circostanti in scala almeno 1:2000.
- 3.04 Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio dell'area interessata dalla discarica e di quelle circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri idrogeologici, termici, chimici e batteriologici della falda acquifera.
- 3.05 Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica, in scala almeno 1:100.
- 3.06 Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata, con specificazione delle modalita' di applicazione dei materiali impermeabilizzanti, delle saldature occorrenti, nonche' delle prove di tenuta delle saldature medesime.
- 3.07 Specifiche dettagliate dei macchinari, apparecchiature e loro accessori, nonche' degli strumenti di misura, regolazione, controllo e loro accessori.
- 3.08 Sistema di monitoraggio per il controllo dell'inquinamento fisico, chimico, batteriologico delle acque e dell'aria.
- 3.09 Opere di carattere geologico-tecnico, idrogeologico ed idraulico.
- 3.10 Computo metrico estimativo delle opere e delle forniture, comprensivo delle spese per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell'impianto, nonche' delle spese per imprevisti e spese generali.
- 3.11 Relazione geotecnica.

4.00 CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

- 4.01 Parere del servizio di igiene pubblica dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio, sulle misure e cautele previste nel progetto a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
- 4.02 Dichiarazione sottoscritta dal Sindaco del Comune interessato, dalla quale risulti che sono state attivate le procedure in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, in quanto applicabili al progetto presentato.

REGIONE PUGLIA

34

Allegato "C"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 13, quarto comma, della presente legge, devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati:

- 1.00 Relazione generale
- 2.00 Idoneita' tecnico-economica; documentazione
- 3.00 Certificazioni integrative

1.00 RELAZIONE GENERALE

- 1.01 Progetto di massima della organizzazione dei servizi di smaltimento con riferimento alla ipotesi dello svolgimento delle attivita' negli ambiti territoriali previsti e comunque nell'ambito del territorio regionale pugliese.
- 1.02 Individuazione quantitativa dei rifiuti urbani che si prevede di trattare, in relazione alle utenze che si intendono servire.
- 1.03 Descrizione delle varie fasi di smaltimento per le quali si richiede l'autorizzazione.
- 1.04 Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumita'.

2.00 IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA; DOCUMENTAZIONE

- 2.01 Curriculum dei servizi di smaltimento rifiuti gia' svolti dall'impresa con l'indicazione quali-quantitativa delle utenze servite e dei periodi di svolgimento del servizio.
- 2.02 Curriculum professionale del direttore tecnico dell'impresa con indicazione dei titoli di studio posseduti.
- 2.03 Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle relative qualifiche professionali.
- 2.04 Elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone e relazione tecnica sul loro stato d'uso.
- 2.05 Preventivo economico di esercizio con analisi di costi e ricavi, in riferimento alle tipologie di impianto previste dal piano e/o all'espletamento di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto relativamente ai quali viene richiesta l'autorizzazione.
- 2.06 Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente normativa.

3.00 CERTIFICAZIONE INTEGRATIVA

- 3.01 Certificato di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti attivita' di smaltimento rifiuti di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441. Tale certificazione dovra' essere prodotta a partire dalla data di effettiva operativita'

35*

dell'albo.

3.02 Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

3.03 Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, lo stato di famiglia, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o gli amministratori dell'impresa, societa' o ente che, comunque qualificati, siano responsabili dell'esercizio delle attivita'.

3.04 Atto costitutivo e statuto, nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).

3.05 Certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).

3.06 Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente Tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l'impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

3.07 Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente Tribunale di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda, dalla quale risulti, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente.

3.08 Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale, nonche' certificato dei carichi pendenti in Pretura e dei carichi pendenti in Tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3.03.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla ^{IV + periti Cost. per il Parlamento} Commissione Costi-
liare permanente il 8.2.93